COMUNE DI TIRANO PROVINCIA DI SONDRIO R E
PUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO PER I LVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLA
PARTE ALTA DI VIA RASICA E DELLA VIA POSCHIAVO (CODICE CUP
H37H21005440006 – CODICE CIG )
N. DI REP.
L'anno duemila addì del mese di
nell'ufficio segreteria del Comune di Tirano.
Avanti a me Dott. , Segretario del predetto
Comune sono personalmente comparsi i signori:
1) , nato a ( ) il ,
Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Tirano, il quale
dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma in rappresentanza del
COMUNE DI TIRANO, con sede in Tirano (SO), piazza Cavour n.18, e
dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi
dell'art.107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza dei poteri conferitegli,
codice fiscale dell'Ente 00114980147, e a ciò autorizzato in virtù del decreto
sindacale n. del e giusta la determinazione del
Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n del;
2) , nato a ( ) il , il
quale dichiara di intervenire in questo atto non in proprio ma in nome e per
conto dell'impresa con sede in
(_), vian, nella sua qualità e veste di
Legale Rappresentante, codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Sondrio numero;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario	
rogante sono certo;	
Premesso:	
-che la Giunta comunale con deliberazione n.50 del 10 maggio 2022 ha	
approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori di	
ripavimentazione della parte alta di via Rasica e della via Poschiavo, redatto	
in data aprile 2022 dall'Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici, geom.	
Poloni Simona, per un importo di lavori a base di gara di € 200.255,00+l.V.A.	
(di cui € 6.075,68+I.V.A. per oneri relativi al piano di sicurezza e di	
coordinamento non soggetti a ribasso di gara);	
-che il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, con determinazione n.	
del, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs	
n.50/2016, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello	
posto a base di gara	
-che il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, con determinazione n. del	
ha definitivamente affidato, i lavori in questione alla società	
con sede in ( ) per l'importo di €	
+IVA, al netto del ribasso di gara del% (di cui €	
6.075,68+IVA per oneri relativi al piano di sicurezza e di coordinamento non	
soggetti al ribasso stesso);	
CIO' PREMESSO	
essendo intenzione delle parti di far risultare da apposito atto formale gli impegni reciprocamente assunti e liberamente accettati, queste mi chiedono	
di ricevere quanto appresso:	
S quarito approso.	

1) anzitutto esse riconoscono la premessa narrativa quale parte	
integrante e sostanziale del presente contratto;	
2) indi, il COMUNE DI TIRANO affida, nella persona del suo funzionario	
, all'impresa, che	
accetta, per espressa dichiarazione resa dal signor, in	
premessa generalizzato, l'appalto che ha per oggetto i lavori di	
ripavimentazione della parte alta di via Rasica e della via Poschiavo	
(CODICE CUP H37H21005440006 – CODICE CIG );	
3) l'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena,	
assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità contenuti nel capitolato	
generale di appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici	
19 aprile 2000 n.145, che qui si intendono integralmente riportati, nonché	
sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti e modalità	
contenuti nel "capitolato speciale d'appalto" che, unitamente a dieci elaborati	
(relazione tecnica, relazione fotografica, elenco prezzi unitari, computo	
metrico estimativo, cronoprogramma, planimetrie inquadramento territoriale,	
n. 2 planimetrie stato di fatto e n. 2 planimetrie stato di progetto) approvati	
con la citata deliberazione n.50/2022, documentazione tutta che le parti	
dichiarano di avere sottoscritto, in segno di conoscenza ed accettazione e di	
avere depositato presso l'ufficio tecnico comunale;	
4) il prezzo che il Comune dovrà corrispondere per l'integrale e perfetto	
adempimento del presente contratto resta fissato in+I.V.A.,	
prezzo che, ai sensi del comma 9bis dell'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016	
n.50, viene dichiarato fin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il	
direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le	

aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate	
all'originale progetto;	
5) I lavori sono finanziati per € 200.000,00 con il contributo regionale sul	
bando denominato "Riqualificazione e valorizzazione turistico-culturale dei	
borghi storici", (D.d.u.o. Regione Lombardia del 2/11/2021 n.14716) e per €	
50.000,00 con l'utilizzo di fondi propri di bilancio.	
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni 120	
(centoventi) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna	
dei lavori. E' stabilita una penale pecuniaria di € 50 (euro cinquanta) per ogni	
giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, così come previsto dall'Art. 13 del	-
capitolato speciale d'appalto.	
I pagamenti avverranno al raggiungimento dell'importo netto non inferiore ad	
€ 70.000,00, così come previsto dall'art. 21 del ripetuto capitolato speciale	
d'appalto.	
All'appalto saranno applicate le norme del Capitolato generale d'appalto dei	
lavori pubblici approvato con Decreto Ministero dei LL.PP. 19.04.2000, n.145	
e le altre disposizioni statali e regionali in materia.	
6) Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del Capitolato Generale di Appalto:	
a) viene comunicato con il presente atto che i pagamenti saranno	
effettuati presso la Tesoreria Comunale a mezzo di mandato di pagamento;	
b) viene designato il signor quale persona autorizzata	
dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in	
conto e a saldo anche per eventuali cessioni di credito, preventivamente	
riconosciute dalla stazione appaltante;	
7) il signor, Legale Rappresentante della società	

<u>:</u>
a) riconosce che nell'accettazione dell'appalto, è implicito l'obbligo
dell'osservanza, in generale, delle norme e prescrizioni contenute nei
contratti collettivi di lavoro, nelle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione,
assistenza ed assicurazione dei lavoratori, le quali vengono espressamente
richiamate come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
b) si obbliga alla rigorosa osservanza delle norme contenute nell'art.105
del D.Lgs n.50/2016, assumendosi gli oneri di spesa ad esse conseguenti;
c) entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna:
-un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
trattandosi di opera non prevista ai sensi del D.LGS. 09.04.2001, n. 81;
-un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano di dettaglio e di
coordinamento.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dei
lavori in oggetto forma parte integrante del contratto di appalto.
8) a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti
negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva,
dell'importo di € così ridotto giusta il possesso del requisito
della certificazione del sistema di qualità previsto dall'art. 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016, mediante n. rilasciata
in data dalla ( );
9) tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto,

saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Sondrio;	
10) ai fini del presente contratto l'impresa appaltatrice dichiara di eleggere	
il proprio domicilio in Comune di Tirano, presso l'Ufficio Tecnico Comunale;	
11) in osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13	
del regolamento europeo 679/2016 la stazione appaltante informa	
l'appaltatore che il titolare del trattamento è il Comune di Tirano e che,	
relativamente agli adempimenti inerenti il contratto, il responsabile del	
trattamento è il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici	
L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento	
dei dati personali, al fine esclusivo dell'esecuzione del rapporto contrattuale.	
La stazione appaltante tratterà i dati sia con strumenti manuali/cartacei sia	
informatici nel rispetto delle norme in materia per garantire la sicurezza,	
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali, oggetto di	
trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutta la	
durata del rapporto negoziale e, successivamente, per il tempo in cui il	
titolare del trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità	
fiscali o per norme di legge o regolamento. Ferme restando le comunicazioni	
eseguite in adempimento degli obblighi di legge e contrattuali, nella gestione	
dei suoi dati possono venire a conoscenza degli stessi gli addetti al	
trattamento dati, incaricati dal titolare, che operano negli uffici dell'Ente.	
12) l'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3	
della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di	
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.	
Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge	
n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni per la tracciabilità dei	

flussi finanziari relativi all'appalto, il pr	resente contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art.3;	;
13) l'Appaltatore si impegna a c	dare comunicazione tempestiva alla
Stazione appaltante e alla Prefettura, c	di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei co	onfronti dell'imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa.	Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini della esecuzione del	contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espres	sa del contratto stesso, ai sensi
dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta n	nei confronti di pubblici amministratori
che abbiano esercitato funzioni rela	ative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura	cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall'art. 31	17 del c.p
La Stazione appaltante si impegna a	ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni q	qualvolta nei confronti dell'imprenditore
o dei componenti la compagine sociale	e, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia interv	renuto rinvio a giudizio per taluno dei
delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p	o., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 32	2-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-
bis c.p	
Nei casi di cui ai precedenti commi 1) e	e 2), l'esercizio della podestà risolutiva
da parte della Stazione appaltante è s	subordinato alla preventiva intesa con
l'Autorità Nazionale Anticorruzione.	
A tal fine, la Prefettura competente,	avuta comunicazione da parte della
Stazione appaltante della volontà di q	uest'ultima di avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c	c.c., ne darà comunicazione all'Autorità

Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi	
risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto	
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle	
condizioni di cui all'art.32 del Decreto Legge n.90/2014;	
14) l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai	
sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso	
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito	
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	
per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo	
aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".	
L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del	
codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R.	
n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per	
l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della	
gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
15) tutte le spese contrattuali inerenti al presente contratto sono poste a	
carico dell'appaltatore anche laddove risultasse un ammontare maggiore a	
seguito di accertamenti da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.	
Agli effetti della registrazione le parti chiedono l'applicazione	
dell'art.40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131, trattandosi, nella fattispecie, di	
cessione di beni e prestazione di servizi soggetti all'imposta sul valore	
aggiunto. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi	
del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I).	
Il presente contratto formato e stipulato con modalità elettronica, in	
ossequio al disposto dell'art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016:	

-è stato redatto da me Segretario comunale di Tirano mediante l'utilizzo e il	
controllo personale degli strumenti informativi su numero nove pagine a	
video;	
-viene da me Segretario letto alle parti contraenti, che riconosciutolo	
conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con	
firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del codice	
dell'amministrazione digitale (CAD).	
Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al	
disposto dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005 n.82.	
IL FUNZIONARIO	
L'APPALTATORE	
IL SEGRETARIO COMUNALE	